



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

AMBITO AV 01

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PRATOLA SERRA"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado

Via Saudelle, 24

83039 PRATOLA SERRA (AV)

Tel. 0825/967075 - C.F.80008530646- Cod.Min. AVIC857002

E-MAIL avic857002@istruzione.it- PEC avic857002@pec.istruzione.it - SITO WEB www.icpratolaserra.gov.it

**Al personale docente e con incarico
di Responsabili di Plesso**

Ai Collaboratori Scolastici

Albo&web

Agli Atti

Registro online : sezione bacheca

**Oggetto: Vigilanza sugli alunni A.S. 2019/20: informativa sul piano delle
responsabilità e disposizioni**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Comunica che

la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha disposto la conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.

Il noto articolo 19 bis così recita: *Art. 19-bis. ((Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).))*

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione,

possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità commessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità commessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche

Esso presenta due massime giurisprudenziali che costituiscono i pilastri giuridici in materia di responsabilità e vigilanza nei confronti dei minori a scuola:

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012 – 15 maggio 2013, n. 11751 ha affermato che l'obbligo di tutela dei minori discende dall'iscrizione stessa degli alunni all'Istituto scolastico "la domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, ... accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento...".

La Cass. Civ., sez. III, 19 luglio 2016, n. 14701 ha rilevato che la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico ricorre dunque anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'ingresso anticipato nella scuola, sussistendo l'obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui essi si trovano legittimamente nell'ambito della scuola; infatti la giovanissima età degli studenti doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive. Incombe infatti sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all'uso degli spazi comuni durante l'entrata e l'uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali in uso.

Dunque è fatto notorio e consolidato che l'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita.

Con l'articolo 19 bis si è voluto in un certo senso attuare una sorta di liberatoria legale, pur non potendo esistere alcuna forma sacra, assoluta, definitiva che esoneri scuola e personale scolastico dalle responsabilità connesse alla loro funzione, si è cercato di ridurla per determinate circostanze.

Le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico, scaturenti dall'omessa vigilanza, sono le seguenti:

-la responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (cioè verso gli alunni e le loro famiglie), art. 2043, art. 2047, art. 2048 c.c.;

-la responsabilità disciplinare, amministrativa e patrimoniale (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente e agli obblighi di vigilanza e che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o colposa del dipendente, l'Amministrazione di appartenenza ha subito un pregiudizio economico) — CCNL vigente Art. 27 e allegati; art. 61 Legge 11 luglio 1980 n. 312; -la responsabilità penale (in caso di violazione di norme penalmente sanzionate).

1. Si ricorda, innanzitutto, che la vigilanza è obbligo esteso a tutto il personale scolastico, pur riguardando in via primaria i docenti. Essa ha inizio dal momento in cui il bambino/alunno è affidato alla scuola (e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola) fino al momento dell'uscita ovvero fino al momento in cui rientra, ad ogni effetto giuridico, nell'alveo della sorveglianza parentale (Cass. SS.UU. 05/09/1986, n.5424) e a ciò non valgono eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia, le cosiddette "liberatorie", che anzi, in un eventuale giudizio risarcitorio, costituiscono elemento probatorio di responsabilità (sono cioè considerate come implicite ammissioni dell'omessa vigilanza sugli alunni).

2. Il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, siano esse impartite dai docenti agli alunni della propria classe o a singoli alunni o gruppi provenienti da classi diverse ad essi espressamente affidati nell'ambito del PTOF o su specifiche disposizioni organizzative, ma si estende all'attività scolastica in genere (ricreazione, intervalli, mensa, lezioni decentrate, uscite, gite scolastiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza). Relativamente alla vigilanza durante le pause ricreative poi, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata e attenta sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggior attenzione per la "prevedibilità di maggiori rischi ed eventi dannosi". (Cfr. Cass. n.6331 26 giugno 1998).
- D. Va infine rilevato che la vigilanza deve essere potenziata in relazione all'età, al grado di maturazione raggiunto dai minori e alle specifiche condizioni ambientali (valutazione della prevedibilità dell'eventuale danno); vale a dire più un bambino/alunno è piccolo oppure vivace o con riconosciute disabilità o ci si trova in luogo più denso di pericoli, tanto più si deve vigilare.

Si forniscono inoltre, con riferimento al quadro normativo vigente e alle oggettive situazioni ambientali in ordine a particolari momenti scolastici o ordini di scuola, le seguenti disposizioni organizzative. Esse, per alcuni aspetti sono comuni, per altre si intendono riferite a uno specifico ordine di scuola:

Ingresso **Norme generali**

- a) I Docenti sono tenuti a trovarsi in classe, per assicurare l'accoglienza, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni o comunque 5 minuti prima dell'inizio della loro lezione per subentrare all'insegnante che termina il servizio.
- b) Il personale ATA garantisce la sorveglianza dei bambini che arrivano con il trasporto scolastico e di quelli che potrebbero arrivare nei momenti immediatamente precedenti all'inizio delle lezioni.
- c) In caso di assenza per malattia o altri gravi ed imprevisti impedimenti, il personale (docenti o ATA) è tenuto ad avvertire la Segreteria quanto prima e comunque a partire dalle 7.55 e possibilmente entro le ore 8.05. Per tutti gli altri casi, il personale è tenuto a conferire con la Presidenza. Qualora si sia resa necessaria la chiamata di un supplente e questi non abbia potuto entrare in servizio dall'inizio delle lezioni, i Collaboratori Scolastici garantiscono la sorveglianza immediata e contattano la segreteria al fine di ricevere disposizioni.

Nel corso delle lezioni

- a) Chiunque venga a conoscenza di un'assenza imprevista di un Docente che deve entrare in servizio nel corso della giornata e che di tale impedimento né la Segreteria né il Dirigente siano stati informati, dovrà coinvolgere immediatamente un Collaboratore Scolastico e avvertire la Presidenza per ricevere disposizioni.
- b) Va osservata la massima puntualità nei cambi d'ora e nella presa di servizio prevista nel corso della giornata scolastica. In caso di ritardo di un collega impegnato in altra classe, evitare di lasciare le classi scoperte, coinvolgere subito nella sorveglianza immediata un Collaboratore Scolastico e non affidare mai le classi a un collega già impegnato su altra classe.
- c) Evitare per qualsiasi motivo di lasciare le classi incustodite. Qualora un Docente fosse posto nelle condizioni, per necessità improrogabili, di assentarsi momentaneamente dalla sezione/classe, va sempre coinvolto un Collaboratore Scolastico per la vigilanza a meno che, ovviamente, non sia in corso un'attività fatta in contemporaneità con un collega.
- d) E' vietato, durante le lezioni, mandare in giro gli alunni a svolgere mansioni varie (es.: fotocopie o riporre materiali o andare in aula insegnanti o consegnare moduli ai Bidelli...); si ricorda che, considerate le mansioni prioritarie in cui sono coinvolti i Collaboratori in certi periodi della giornata (prenotazioni pasti, sorveglianza e altro,) ci si dovrà attenere all'orario previsto per ciascun plesso per richiedere fotocopie.

- e) Va consolidata l'abitudine, negli alunni, di recarsi ai servizi durante l'intervallo (possibilmente non prima e non dopo e anche in quel caso sempre uno alla volta), avendo cura di fornire loro e ai genitori le dovute spiegazioni legate alla sicurezza.
- f) Non è consentito mettere gli alunni "fuori dalla porta" e tantomeno affidarli ai Bidelli per allontanarli dall'aula a scopo punitivo o per eseguire verifiche di recupero. Non è consentito lasciare soli gruppi di alunni nelle aule, nei laboratori, in mensa, in cortile.....
- g) Ai Collaboratori, di norma, non deve essere richiesto di recapitare, durante l'orario delle lezioni, cartelle, merende, quaderni o accessori vari dimenticati a casa dagli alunni; ciò crea disturbo alle lezioni e può distogliere i Collaboratori dalle loro mansioni, compresa quella di vigilanza; (i Docenti e i Collaboratori sono tenuti a fornire, su questo aspetto, le più adeguate e circostanziate motivazioni alle famiglie).
- h) I Collaboratori Scolastici e i Docenti non devono far entrare i genitori a scuola durante le ore di lezione se non per gravi e urgenti motivi (indisposizione alunni o ritiro degli stessi); diversamente si fisserà un incontro da effettuarsi fuori dall'orario di lezione o durante le ore di ricevimento.
- i) I Collaboratori Scolastici e i Docenti non devono far entrare a scuola coloro che non fanno parte del personale in servizio (ex alunni, ex colleghi, esperti...) durante le ore di lezione se non per attività e progetti preventivamente autorizzati dal Dirigente.

Durante l'intervallo

L'intervallo (della mattinata e del periodo successivo alla mensa) è da considerarsi uno dei momenti di maggior rischio e pertanto la vigilanza va intensificata.

In particolare:

- a) Durante l'intervallo all'interno della scuola identificare la "zona" (corridoio/atricio) entro cui gli alunni devono stare per poterli visivamente vigilare; non consentire loro di spostarsi da un piano all'altro o di andare nelle altre classi. Si ricorda che la vigilanza è garantita dai Docenti preposti coadiuvati dai Collaboratori Scolastici. I Docenti si posizioneranno sulla porta delle aule in modo da vigilare sia gli alunni presenti all'interno che all'esterno. I Collaboratori Scolastici si disporranno presso i servizi.
- b) Durante l'intervallo nell'area esterna i Docenti devono disporsi nei vari spazi in cui si trovano gli alunni in modo tale da controllare sempre da vicino i bambini nei vari punti in cui essi si trovano. I Collaboratori Scolastici vigilano sugli alunni che entrano nell'edificio per andare ai servizi.
- c) I Docenti durante l'intervallo non possono affidare alunni alla vigilanza dei Collaboratori Scolastici.
- d) L'intervallo deve svolgersi nell'arco di tempo previsto dal regolamento. Al suono della campana che pone termine all'intervallo tutti devono rientrare nelle rispettive classi.

Uscita degli alunni

- a) Al termine delle lezioni gli alunni devono essere accompagnati dai Docenti fino al cancello. Gli alunni della scuola primaria e della scuola dell'infanzia vanno riconsegnati ai genitori, a persone maggiorenni (espressamente delegate dai genitori), affidati all'assistente che li accompagna al pulmino per il trasporto, oppure assegnati al responsabile del servizio post-scuola.
- b) I genitori degli alunni iscritti alla mensa che decidono di non usufruire del servizio, anche saltuariamente, devono presentare richiesta scritta al Dirigente Scolastico che si riserverà di valutare l'istanza.

Altri momenti particolari

- a) Durante l'attività di educazione fisica la vigilanza deve essere potenziata tenuto conto della prevedibilità di maggiori rischi ed eventi dannosi.
- b) Durante le uscite accertarsi sempre che esse siano state autorizzate dai vari organi collegiali (Consiglio di classe/interclasse/intersezione e Consiglio di Istituto) e controllare sempre che sia rispettato il rapporto numerico docenti-alunni previsto. (Di norma 1 a 15 + docente di sostegno),

- fatte salve le uscite considerate "laboratori decentrati". Durante i trasferimenti sui pullman i docenti si posizioneranno sia nella parte anteriore che posteriore in modo tale da vigilare su tutti gli alunni.
- c) Durante l'intervento di esperti in classe, in palestra, o durante le visite guidate, i docenti sono tenuti ad essere sempre presenti coadiuvando gli esperti nel corso dell'attività, in quanto comunque responsabili del percorso didattico e della vigilanza.
 - d) I Collaboratori Scolastici sono tenuti a garantire il loro supporto ai docenti qualora vi siano alunni indisposti o bisognosi di particolari cure. Questo aspetto che va tenuto in particolare considerazione nella scuola dell'infanzia o in presenza di alunni disabili.
 - e) Durante le riunioni con i genitori non è consentita la presenza degli alunni all'interno della scuola o nel cortile. I genitori che non possono fare a meno di portare con sé i figli devono tenerli accanto per tutto il corso della riunione.

Il personale docente e ATA è tenuto ad attenersi alla presente nota al fine di salvaguardare, in primo luogo, l'incolumità degli alunni e di tutelare l'Amministrazione Scolastica.

Nel confidare nella consueta collaborazione si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Flora CARPENTIERO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 D. Lgs 39/1993)